

N. 319/12 A.C. ORIGINAL  
N. 42303/12 Cron.  
**STUDIO LEGALE**

**AVV. FRANCESCA PICONE AVV. WALTER MICELI AVV. FABIO GANCI**

Via Esseneto n. 65 Agrigento

Tel./fax 0922.22424 Email: frapicone@alice.it

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**RIPROPOSTO AL GIUDICE ORDINARIO IN SEGUITO ALLA  
SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 735/2012 DICHIARATIVA DEL  
DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

**CON RICHIESTA DI**

**CONFERMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO**

**n. 5145/09**


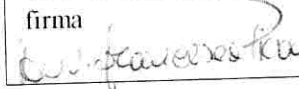
\*\*\*\*\*

**La Prof.ssa Dato Paola**, nata a Messina il 06.03.1065, ivi residente in Via Centonze is.75 n.232, C.F. DTA PLA 65C 46F 158P, rappresentata e difesa, per procura a margine al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesca Picone, c.f. PCNFNC74T56A089H, PEC <sup>FAX 092222424</sup> avvocatofrancescapicone@avvocatiagrigento.it, Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it fabioganci@pecavvpa.it, elettivamente domiciliato in Agrigento via Esseneto n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Picone

**CONTRO**

Nomino miei procuratori e difensori gli Avv.ti Francesca Picone, Walter Miceli e Fabio Ganci, presso il cui studio sito in Agrigento Via Esseneto n.65 (fax 0922.22424) eleggo domicilio, conferendo ai predetti procuratori le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare, rinunciare agli atti ed al giudizio, accettare le rinunzie, proporre appello, ricorso per cassazione ed eventuale giudizio di esecuzione, anche con rinunzia agli atti esecutivi, chiamare in causa terzi, nonché nominare sostituti e domiciliatari.

In ossequio alla legge 31/12/1996 n.675 si informa che presso l'archivio dello studio sono raccolti i dati che riguardano il cliente, utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento dell'attività professionale inerente il mandato. Con la firma della presente procura, si autorizza lo studio degli Avv.ti Francesca Picone, Walter Miceli e Fabio Ganci al trattamento di tutti i dati sensibili, utili allo svolgimento della presente pratica. Agrigento, li

  
Vera e autentica è la firma  


- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, Avvocatura Distrettuale dello Stato VIA De Gasperi n.81 Palermo
  - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA , in persona del Dirigente *pro tempore*, CADUTI DEL LAVORO N. 3 37124 Verona;
  - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO , in persona del Dirigente *pro tempore*, Riva de Biasio Santa Croce 1299 – 30135 Venezia
- RESISTENTI

### NEI CONFRONTI DEL

seguinte docente già individuato dall'ATP di Verona , nell'anno scolastico 2009/2010, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente<sup>1</sup>:

- FACCINCANE RICCARDO , nato il 22.07.1981 a Bussolengo ( VR) residente in via Pelacane n.58 Sona (VR),cap 37060,c.f. FCCRCR81L22B296Q, classe di concorso scuola secondaria di primo grado- sostegno, AD00, punti 72,00, immesso in ruolo in data 01.09.2009;

E/O

### NEI CONFRONTI DEL

seguinte docente già individuato dall'ATP di Verona , nell'anno scolastico 2010/2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente<sup>2</sup>:

- Ferraro Silvia, nata il 26/10/1965 a Lecce , c.f. FRRSLV65R66E506G, residente in via San Domenico Savio n. 19 83100 Lecce , classe concorsuale Scuola secondaria di primo grado Sostegno

---

<sup>1</sup> Docente ultimo nominato per scorrimento della graduatoria del 2009, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.

<sup>2</sup> Docente ultimo nominato per scorrimento della graduatoria del 2010, non beneficiario del diritto a concorrere alle assunzioni riservate agli invalidi civili.

- Castellana Tiziana Carmela, nata il 13/07/1977 a Putignano (BA) , c.f. CSTCML77L53H096K, residente in via Brennero n. 9 37026 Pescantina (VR) , classe concorsuale Scuola secondaria di primo grado Sostegno, punti 84,00 immessa in ruolo il 01/09/2010 quale prima nominata.

**E/O**

## **NEI CONFRONTI DEL**

seguente **docente in possesso di un punteggio più basso rispetto a quello del ricorrente**, già inserito nella **graduatoria dell'ATP di Verona valida per biennio 2009/2011, utilizzabile**, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, **per le assunzioni programmate (e successivamente congelate) nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010<sup>3</sup>**

- Russo Maria, nata il 08/09/1981 ( CE), c.f. RSSMRA81P48B963J, residente in via California n. 9 , 81038 Trentola Ducenta (CE) , con punti 48,00 classe concorsuale Scuola secondaria di primo grado Sostegno (AD00)

\*\*\*\*\*

## **INDICE**

### **A. PREMESSA IN FATTO**

### **B. MOTIVI IN DIRITTO DEL RICORSO**

1. **La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra:** art. 1, comma 6, della legge n. 124 del 03.05.1999 e art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333;
2. **Nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008 ( doc.n. 7) ;**

---

<sup>3</sup> Docente con **punteggio immediatamente inferiore al docente ultimo nominato in data 01.09.2011, con contratto a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria valida per biennio 2009/2011 (graduatoria utilizzabile, ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010)**. Si tratta del **docente controinteressato rispetto alle assunzioni "accantonate" dal MIUR in attesa della definizione del contenzioso**. Se, infatti, non vi fosse stato o venisse meno l'inserimento "a pettine" del ricorrente ordinato dal TAR Lazio, in relazione alla graduatoria valida per biennio 2009/2011, il suddetto docente sarebbe stato o potrebbe esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011.

3. Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e l'ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 2819/09 del 19.06.2009;
4. La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5145/09 del 06.11.2009;
5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011;
6. Le note commissariali, *vox clamantis in deserto*, emanate in date 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011;
7. I contratti a tempo indeterminato, stipulati nel 2009 e/o nel 2010, in favore di docenti con punteggio più basso rispetto a quello del ricorrente;
8. Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale;
9. L'immissione in ruolo del ricorrente disposta per scorrimento delle nuove graduatorie valide nel triennio 2011/2014;
10. Sentenza del Tar Lazio, n. 735/12, del 24.01.2012, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e richiesta di conferma, nelle more della definizione nel merito della presente controversia, dell'ordinanza cautelare n. 5140/09 già concessa dal Tar Lazio ai fini della conservazione degli assetti cautelatamente stabiliti dall'autorità giudiziaria.

## C. CONCLUSIONI

\*\*\*\*\*

### A. PREMESSA IN FATTO

L'odierno ricorrente, in data 09.09.2011, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero oggi resistente quale docente di "Scuola Secondaria di Primo Grado,"- Pianoforte classe di concorso AJ77, e presta attualmente servizio presso la Scuola Media Statale " S. Gangitano" sita in Canicatti (AG) , ( doc. n.3 bis) .

In realtà, per i motivi che più avanti si illustreranno, **lo stesso ricorrente avrebbe avuto diritto all'immissione in ruolo già a decorrere dal 01.09.2009 nella classe di concorso ADOO Scuola**

## **Secondaria di Primo Grado Sostegno presso l'ATP di Verona .**

Il ricorrente ha, quindi, oggi un legittimo interesse a ottenere il riconoscimento della **giusta decorrenza della propria assunzione**, non soltanto ai fini della maturazione degli scatti retributivi di anzianità e per il maggior punteggio che ne consegue in seno alla formazione delle graduatorie per la mobilità, ma soprattutto perché **le assunzioni disposte a decorrere dal primo settembre del 2011 hanno subito una sensibile penalizzazione in termini di disciplina giuridica ed economica rispetto a quelle precedenti**.

E invero, come si vedrà più approfonditamente in seguito, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del DL 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha previsto una **rimodulazione delle posizioni stipendiali in senso nettamente peggiorativo per i docenti assunti con decorrenza dal primo settembre del 2011**, mentre il comma 21 dell'art. 9 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha differito temporalmente, per gli insegnanti assunti con decorrenza primo settembre del 2011, il diritto al trasferimento, all'utilizzazione e all'assegnazione provvisoria.

\*\*\*

Ciò premesso in tema di interesse ad agire del ricorrente, occorre ricostruire l'estenuante e paradigmatica vicenda giudiziaria che ha visto il MIUR sottrarsi pervicacemente all'esecuzione di **innumerevoli provvedimenti dell'autorità giudiziaria<sup>4</sup>** e, soprattutto, alle **ripetute sentenze della Corte Costituzionale<sup>5</sup>**. Il Giudice delle Leggi, in particolare, ha rilevato l'assoluta **illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari**, e in tal guisa ha progressivamente sgretolato la **"linea gotica" attraverso cui si è pervicacemente tentato di attuare dei veri e propri "respingimenti" degli insegnanti provenienti da altre province**.

\*\*\*

### **B. MOTIVI DEL RICORSO**

- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;**

---

<sup>4</sup> Per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011.

<sup>5</sup> Sentenze della Corte Costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011

- ❑ **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;**
- ❑ **VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA COSTITUZIONE;**
- ❑ **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;**
- ❑ **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;**
- ❑ **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;**
- ❑ **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;**
- ❑ **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242/2011;**
- ❑ **VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5145/09 ( doc.n.2) ;**
- ❑ **VIOLAZIONE DEGLI ORDINI COMMISSARIALI EMANATI IN DATE 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.**

\*\*\*

# **1. La disciplina di legge in materia di trasferimento dei docenti precari da una graduatoria provinciale a un'altra.**

Il ricorrente, nel biennio 2007/2009, era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Messina , classe concorsuale Scuola Secondaria di primo grado-sostegno AD00.

Il ricorrente, in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011, aveva maturato l'interesse e la volontà di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione** e, in particolare, **nella graduatoria provinciale di Verona** che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo. ( doc.n.3)

Occorre precisare che, in forza della normativa vigente in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un'altra, fino all'adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio, i docenti precari avevano sempre potuto contare sulla possibilità di **inserirsi in una**

**graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione.**

**LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999**, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono **periodicamente integrate con l'inserimento** dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e **dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.**

**LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333**, inoltre, all'art. 1, stabilisce che, nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'**inserimento**, oltre ai **docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia**, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo [...].

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, **l'aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.**

\*\*\*

**2. La nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008.**

La nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che **nel biennio scolastico 2009/2011 i docenti avrebbero potuto trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.**

Avverso tale provvedimento, numerosi docenti, con il patrocinio degli scriventi procuratori, hanno proposto al TAR Lazio il **ricorso R.G. n. 4629/2007.**

**I Giudici del Tar Lazio -Sede di Roma-, con SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008**, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che “[...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica*» e, di conseguenza, **«non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie [...]**” e che “[...] *la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della*



legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (...). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1 [...]).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso R.G. n. 1837/09, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della stessa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con **ORDINANZA n. 1525/09** “[...] Ritenute condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata[...]

” ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 10809/2008.

\*\*\*

### **3. Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e l'ordinanza sospensiva del TAR Lazio n. 2819/09.**

La citata sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dall'amministrazione scolastica la quale, con il successivo **D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009** in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in questione, **ha perpetuato ed aggravato lo stesso vizio di legittimità censurato dal TAR Lazio** attraverso la negazione in radice del diritto al trasferimento provinciale e la predisposizione di una modulistica che contemplava l'inserimento del personale docente in tre ulteriori province opzionali, rispetto a quella di provenienza, ma sempre “in posizione subordinata (in coda)”<sup>6</sup>.

Il ricorrente, dunque, per effetto di tale provvedimento, è stato collocato in coda nella graduatoria

---

<sup>6</sup> Testualmente il D.M. 42/09 nelle sue stesse premesse mostra la consapevolezza in relazione alle pronunce del G.A. di cui si è detto circa l'illegittimità di introduzione del divieto di trasferimento e, allo stesso tempo, esprime la volontà di non tenerne alcun conto: VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08; RAVVISATA l'opportunità di concedere [...] per il biennio 2009/2011, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati...”.



provinciale di aspirato trasferimento (Verona ), così come in posizione subordinata a tutte le fasce è stata inserito nelle ulteriori due province aggiuntive (Novara e Agrigento) che la modulistica ministeriale chiedeva di indicare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, con evidente **negazione del diritto alla mobilità territoriale e violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria**.

E infatti, mentre il divieto di trasferimento è stato posto in evidente **violazione della normativa primaria** che regola l'aggiornamento delle graduatorie (**art. 1 della L. n. 333/2001 e art. 1, comma 6, della L. n. 124 del 03.05.1999** sopra richiamati), la collocazione in "coda" a tutte le fasce dei docenti che intendevano chiedere l'inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la **mortificazione del principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che "[...] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti [...]"** (SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008).

\*\*\*

Con ricorso **R.G. n. 5068/2009 (doc.n.1 bis)** e con successivi motivi aggiunti patrocinati dagli scriventi procuratori, il ricorrente – deducendo anzitutto la violazione della sentenza n. 10809/2008 e con ciò **MANIFESTANDO UNIVOCAMENTE LA MANCATA ACQUIESCENZA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE IN CODA NELLA GRADUATORIA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO** - ha, dunque, chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:

- Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza d'iscrizione/permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, "[...] **viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia**[...]";
- Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui, all'art. 12, comma 1, prevede che "[...] **In coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11**[...]";
- Le graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, **nelle parti in cui le suddette graduatorie hanno collocato il**

ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 Aprile 2009;

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza *Bis*, con **ORDINANZA SOSPENSIVA N. 3326/09 DEL 19.06.2009 ( doc. n. 2BIS)** ha ovviamente accolto la misura cautelare richiesta dal ricorrente “[...] Avuto riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/2009) [...]”.

\*\*\*\*\*

#### **4. La nota ministeriale n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 e l'ordinanza cautelare n. 5145 /09 del 06.11.2009**

Il Ministero oggi resistente, tuttavia, anziché prendere atto delle suddette molteplici **decisioni** dell'autorità giudiziaria, **antecedenti alle procedure di aggiornamento** delle graduatorie valide per il biennio 2009/2011 e alle conseguenti operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato tratti da tali graduatorie, con la **nota del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009**, avente per oggetto: “Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009”, ritenendo “**inopportuno**” l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a “[...] **soppressare a qualsiasi esecuzione, peraltro potenzialmente dannosa per le posizioni dei controinteressati [...]**”, concretando in tal modo la precisa e dichiarata volontà di non ottemperare all'ordine del Giudice.

E, si ribadisce, **tutte le numerosissime ordinanze di sospensione del DM 42/2009 (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente)** recano le date del 19.06.2009 e 14.07.2009, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate, onde evitare il disastro preannunciato di assunzioni disposte su graduatorie dichiarate illegittime dall'autorità giudiziaria.

\*\*\*

Il Tar Lazio - Roma, Sezione Terza *Bis*, dunque, con **ORDINANZA N. 5145/09 DEL 06.11.2009 (doc.n.2)**, prendendo atto della volontà del MIUR di non tener in alcun conto le suddette **pronunce giudiziarie**, su istanza del ricorrente, ha rilevato l'inadempimento del MIUR disponendo nei seguenti termini:

*“Accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l'effetto, così dispone:*

- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e o notificazione della presente decisione, entro il quale l'amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all'ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, **nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia**, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l'indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostitutiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a., predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell'incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente;
- condanna quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila 00) oltre IVA e CPA come per legge.

\*\*\*

**5. Il comma 4-ter d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.**

Il Ministro *pro tempore*, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine dei ricorrenti, ha manifestato inequivocabilmente la propria **volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito**, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

*"l'ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello già proposto dall'amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento".*

Dalle intenzioni ai fatti.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il **d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010"**.

All'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il **comma 4-ter**.

Con tale norma è stato disposto che “[...] *la lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l’inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]*”.

La norma ha altresì disposto che il **prossimo aggiornamento** delle graduatorie (cioè l’aggiornamento **valido nel biennio 2011/2013**), in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, sarebbe stato improntato al “[...] principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]”.

Il TAR del Lazio, con **ORDINANZA N. 230/2010**, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

“[...] *Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.*

*Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalorava la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento dell’autorità ministeriale che aveva omesso di adempiervi.*

*La formulazione della norma ulteriormente inverte la tesi, introducendo essa un implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie*

permanenti, consentendo il trasferimento ad altra provincia, “con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento “a pettine”) per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa), nel quale l’inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma “dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime” (c.d. inserimento “in coda”).

Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione, mediante l’introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello *jus novum*.

Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- **con l’art. 3, comma 1**, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell’insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell’indeclinabile canone di coerenza dell’ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);
- **con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1**, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle emunciate circostanze che ne hanno ispirato l’emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata preceettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell’invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo *jus superveniens*;
- **con l’art. 51, comma 1**, perché l’irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza”;
- **con l’art. 97, comma 1**, perché il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente

irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;

- **con l'art. 117, comma 1**, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

\*\*\*

**La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 41/2011**, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell'inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto “[...] *con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina **eccentrica**, rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie*, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di **non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)**, rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria [...]”.

Ha osservato ulteriormente la Corte che “[...] **la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito**. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la



*migliore formazione scolastica [...]"*

\*\*\*

**L'ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 25 LUGLIO 2011**, a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul **diritto costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola e all'assunzione per merito nella pubblica amministrazione.**

\*\*\*

**IL CONSIGLIO DI STATO, infine, CON LA SENTENZA N. 2486 DEL 27 APRILE 2011**, ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l'effetto, **ha confermano in via definitiva la sentenza del TAR Lazio, III Sez. Bis, n. 10809/2008 del 27 novembre 2008**, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l'inserimento a "pettine" nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti.

\*\*\*

**6. Le note commissariali, *vox clamantis in deserto*, emanate in date 11.12.2009, 29.12.2009, 25.01.2010, 30.07.2010, 14.03.2011 e 04.04.2011.**

Il MIUR, anziché prestare pronta e puntuale esecuzione alle suddette numerose e autorevoli decisioni dell'Autorità Giudiziaria, ha posto in essere **ripetuti e pervicaci atti elusivi**, con conseguente **grave *vulnus* del principio di legalità dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.).**

Ed invero, il commissario *ad actus* nominato dal TAR Lazio ha intimato l'inserimento a pettine del ricorrente con **innumerevoli note commissariali, tutte rimaste temerariamente senza alcun riscontro da parte del Ministero oggi resistente.**

La *vox clamantis in deserto* del dott. Luciano Cannerozzi de Grazia ha finanche evocato le "[...] **responsabilità conseguenti alla mancata collaborazione con gli ausiliari del giudice e per la mancata esecuzione delle ordinanze cautelari [...]**", ma senza alcun effetto, rendendo palese che – nella vicenda che ci occupa – **l'amministrazione pubblica si è ritenuta munita di una *potestas legibus soluta*.**

Occorre, dunque, enumerare le molte **note commissariali rimaste desolatamente lettera morta:**



1. nota dell'11 dicembre del 2009;
2. nota del 29 dicembre del 2009;
3. nota del 25 gennaio del 2010;
4. nota del 30 luglio del 2010;
5. nota del 14 marzo del 2011;
6. nota del 04 aprile del 2011.

In particolare, con la nota del 14 marzo del 2011, il commissario *ad actus* ha scritto, ai 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, quanto segue:

***“IL COMMISSARIO AD ACTA***

*Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia*  
*ROMA*

*Al Dirigente dell'Ambito*

*Territoriale Provinciale di .....*

*Via.....*

***Oggetto: Inserimenti a pettine nelle graduatorie. Esecuzione giudicato TAR Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis da n. 5140 a 5150/2009.***

*Premesso che la Terza Sez. bis del TAR del Lazio, con le numerose ordinanze in oggetto, ha nominato il sottoscritto per l'esecuzione di alcune ordinanze emanate nei mesi di ottobre e novembre 2009 su ricorsi avverso il D.M. 42/2009 del MIUR.*

*Che inoltre il TAR aveva, tra l'altro, con la sentenza 1089 del 27.11.2008, annullato anche il decreto del Direttore Generale del MIUR del 16.03.2007 e la nota direttoriale, prot. 5485 del 19.03.2009, nella parte in cui avevano disposto il trasferimento degli interessati “ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce” e che inoltre aveva deciso che avrebbero dovuto essere considerate “tamquam non essent” tutte le attività poste in essere prima o successivamente all'adozione delle misure cautelari in dichiarata violazione di quest'ultima.*

*Con atto commissariale dell'11.12.2009, indirizzato alla Direzione Generale per il personale scolastico, il sottoscritto, premesso di considerare “tamquam non essent” le note direttoriali del MIUR n. AOODGPER.09/14935, in data 15.10.2009 e n. 5485 del 19.03.2009, in quanto elusive del giudicato (là dove davano direttive per l'inserimento a pettine, ma “con riserva” nelle graduatorie provinciali ulteriori, e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito*

dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto, una volta tolte le riserve a seguito di successive pronunce definitive di merito favorevoli ai ricorrenti), dava disposizioni che l'Amministrazione, individuati gli uffici periferici competenti per ciascun destinatario delle ordinanze di cui trattasi, desse loro istruzioni, "comunicando altresì il testo della presente disposizione commissariale, affinché gli stessi dispongano secondo la propria competenza ed in termini ristretti, l'inserimento a pettine dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42 dell'8 aprile 2009, posizionandoli nella fascia di appartenenza e nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione di ogni singolo ricorrente, con il punteggio acquisito ed aggiornato".

*Occorre sottolineare che l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.*

*Le nuove graduatorie pertanto sono da considerarsi definitive, almeno fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo.*

*A seguito di ulteriori missive scambiate con l'Amministrazione, ma soprattutto per il sopraggiungere della norma definitiva di interpretazione autentica con D.L. 25.09.2009, n. 134, (così come convertito con l. 24.11.2009, n. 167) e del sollevamento della eccezione di incostituzionalità della norma da parte del TAR di Roma, l'Amministrazione non ha proceduto alla esecuzione delle disposizioni del commissario ad acta e quest'ultimo ha soprasseduto ad ulteriori azioni in attesa delle determinazioni del Giudice costituzionale.*

*Come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1, comma 4-ter, del D.L. 25.09.2009, n. 134, quindi sono venute meno le motivazioni per cui lo scrivente aveva sospeso la propria esecuzione del giudicato.*

*Avendo peraltro oggi conoscenza delle province per le quali ogni ricorrente ha fatto domanda di inserimento nelle graduatorie, il commissario provvede, con i propri poteri sostitutivi, a disporre direttamente nei confronti di ciascun dirigente pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali competenti la corretta esecuzione del giudicato, secondo le modalità già dettate nella precedente disposizione commissariale dell'11.12.2009.*

*Con l'inserimento a pettine e con la stessa iniziale decorrenza delle graduatorie di cui trattasi, codesto ufficio dovrà inserire nelle graduatorie i ricorrenti sotto indicati (suddivisi per ricorso giurisdizionale e per ordinanze di appartenenza) [...]*".

Le suddette note commissariali, tuttavia, sono state beffardamente ignorate.

\*\*\*

## **7. I contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2009 e nel 2010 in favore di docenti con punteggi più bassi rispetto a quello del ricorrente**

Il MIUR, per ben due anni consecutivamente, ha mantenuto il ricorrente in coda alla graduatoria di pertinenza ( doc.n.4) , procedendo imperterritito alla stipula dei contratti a tempo indeterminato in favore di docenti con un punteggio inferiore e, quindi, meno titolati e con minori esperienze di servizio del ricorrente.

Più precisamente:

- **in data 01.09.2009** il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Verona ha disposto n. 30 immissioni in ruolo per la classe concorsuale Scuola Secpndaria di Primo Grado- Sostegno AD00, ( doc.n. 5) , individuando l'odierno controinteressato, Prof. Faccincani Riccardo , quale **ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.**

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Verona , nell'anno scolastico 2009/2010, non ha assunto a tempo indeterminato il ricorrente sebbene lo stesso, con l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, disponendo di punti 85,60, si sarebbe collocato in posizione migliore del Prof. Faccincani, (in possesso di punti 72,00) e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009;

- **In data 01.09.2010** il Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Verona ha disposto n. 28 immissioni in ruolo per la classe concorsuale Scuola Secondaria di Primo Grado Sostegno, AD00, individuando l'odierno contro interessato, Prof.ssa Castellana Tiziana Carmela con punti 84,00, quale prima nominata e Ferraro Silvia con punti 49,00 quale ultima nominata , **quali destinatari di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR.**

Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell'Ambito Territoriale di Verona , nell'anno scolastico 2010/2011, non ha assunto a tempo indeterminato il ricorrente sebbene lo stesso, con l'inserimento a pettine ordinato dal TAR Lazio, disponendo di punti 85,60 , si sarebbe collocato in posizione migliore della Prof.ssa Castellana Tiziana Carmela , (in possesso di punti 84) e di Ferrao Silvia con punti 49, , quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale

destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010.

\*\*\*

**8. Il tardivo (e parziale) adempimento del MIUR; le assunzioni disposte nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 e l'accantonamento dell'immissione in ruolo maturata in favore del ricorrente. Il contesto politico dell'odierna vicenda processuale.**

**In data 04.04.2011 il commissario *ad acta* - rammentando per l'ennesima volta che “*la P.A. è tenuta ad uniformarsi in tutto e per tutto alle determinazioni del Commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza, attraverso le quali si manifesta la volontà di esercizio della funzione giurisdizionale nella fattispecie concreta. Le determinazioni del Commissario ad acta non possono, pertanto, essere modificate dalla P.A.*” - è finalmente riuscito ad ottenere l'inserimento a pettine del ricorrente nella graduatoria provinciale di Verona .**

Con decreto del 27 aprile 2011, Prot. n. 5004/C.07.c, infatti, il dirigente dell'ATP di Verona , in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, ha disposto l'inserimento **retroattivo e “*pleno iure*”** del ricorrente in prima posizione con punti 85 per la classe concorsuale Scuola Secondaria di Primo Grado Sostegno, AD00. ( DOC.N. 6)

\*\*\*

**Il Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, infine, ha previsto “[...] per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 33.300 unità di personale docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno (2010/2011) e utilizzando per le assunzioni le graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 [...]”.**

Dunque, i competenti Ministeri hanno deciso di utilizzare, per l'assunzione di 10.000 docenti da effettuarsi nel mese di agosto del 2011 ma con retrodatazione giuridica al 2010, **le vecchie graduatorie valide nel biennio 2009-2010, ossia le graduatorie formate con l'inserimento “*pleno iure*” a pettine del ricorrente per ordine commissariale.**

Il ricorrente, dunque, trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo, è stato individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato dal dirigente dell'ATP di Verona **ma, con un colpo di scena** spiegabile soltanto in relazione al **contesto politico**<sup>7</sup> in cui è maturata tale incredibile vicenda, **il posto in ruolo è stato accantonato in attesa**

---

<sup>7</sup> Si allega, in proposito, una cospicua **rassegna stampa** dalla quale si evincono le **motivazioni squisitamente politiche** che hanno indotto il MIUR ad **ostacolare per tre anni, con ogni mezzo, il trasferimento dei docenti da una graduatoria provinciale ad un'altra**. Da notare che un esponente politico, componente della commissione cultura e istruzione del Senato, ha persino rivendicato con orgoglio

## della definizione del contenzioso! ( doc.n.7)

Con missiva Prot.n. 11478/c07.c del 22 agosto 2011 l'ATP di Verona informa la ricorrente l'inesimento a pettine nella graduatoria e che la posizione ricoperta è utile per l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica al 01.09.2010, tuttavia la nomina ed il posto venivano accantonati ( doc.n. 7)

Secondo il comunicato del MIUR, invero, *“l'accantonamento non prevede che al posto di questi 3 mila insegnanti ne vengano assunti altri; significa invece che l'amministrazione ha deciso di attendere la sentenza del Consiglio di Stato prima di immettere in ruolo i ricorrenti. Se il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del Tar Lazio – secondo la nota ministeriale –, i posti accantonati saranno attribuiti ai 3 mila, con decorrenza 1° settembre 2010, un volta definito il contenzioso”.*

Il ricorrente, dunque, mentre in data 01.09.2009 e 01.09.2010, ha dovuto assistere all'immissione in ruolo di docenti con punteggio inferiore al proprio, nell'agosto del 2011 – sebbene collocato *pleno iure* nella rispettiva graduatoria – ha subito il **congelamento** della propria assunzione **in attesa della definizione di un giudizio che aveva già visto pronunciarsi il Consiglio di Stato così come, e per ben due volte, la Corte Costituzionale!!!**

## **9. L'immissione del ricorrente disposta per scorrimento delle nuove graduatorie valide nel triennio 2011/2014; il perdurante interesse, per il ricorrente, a ottenere la retrodatazione**

---

di aver **divulgato, prima dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2014, la falsa notizia della penalizzazione di ben 40 punti per i docenti che avrebbero chiesto il trasferimento provinciale!!!** E ciò allo scopo di dissuadere i docenti dalla scelta dolorosa del trasferimento in graduatorie che, non essendo sature, offrivano migliori chance occupazionali. In proposito, anche se potrà apparire poco ortodosso, a questa difesa sembra opportuno riportare uno stralcio della riflessione di Alessandro Zuin, assai pertinente rispetto all'odierno tema del contendere, pubblicata qualche mese addietro sull'edizione online del Corriere della Sera del Veneto: ***“I MURI DEL MEDIOEVO*** Sostengono i leghisti, forza maggioritaria in Regione Veneto, che in tempo di crisi e di risorse limitate come questo, è «logico e legittimo» (aggettivi a cura di Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in consiglio regionale) concedere precedenza assoluta a quanti risiedono o lavorano in Veneto da almeno 15 anni. E per questo hanno avviato un pacchetto di proposte di legge che mirano ad applicare il principio di preferenza territoriale nelle graduatorie per gli alloggi popolari, gli asili nido, i buoni scuola. Potenza delle coincidenze, è di ieri la notizia che la **Corte Costituzionale, esprimendosi sulla questione sollevata dal ricorso di un insegnante veneto - veneto, non turcomanno -, ha cancellato un articolo di una legge della Provincia autonoma di Trento, che dispensava bonus ai docenti locali, relegando in fondo alle graduatorie quelli provenienti d'oltre confine provinciale**. Un ottimo e autorevole esempio per illustrare **un'evidenza probabilmente sfuggita ai leghisti: ci può sempre essere un vicino che, magari invocando le ragioni della sua speciale autonomia, è pronto ad alzare barriere autarchiche più alte delle nostre**. E se il Veneto dovesse dare precedenza ai veneti, il Trentino e l'Alto Adige privilegiassero gli autoctoni (cosa che in effetti accade già regolarmente, sempre in nome della suddetta autonomia), la Lombardia reagisse creando corsie preferenziali per i lombardi e quindi l'Emilia Romagna, quasi costretta dagli eventi, si tutelasse istituendo riserve speciali per gli emiliani, **piomberemmo in un Medio Evo moderno che negherebbe i presupposti stessi della mobilità sociale, una delle forze propulsive che mandano avanti un Paese [...]**.

**della propria nomina in ruolo.**

Nel frattempo il Ministero oggi resistente, visto il comma 4-ter dell'art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167 – a mente del quale [...] *l'aggiornamento valido nel biennio 2011/2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, deve essere improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria [...]*, ha emanato **il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011** il quale, nelle premesse, riporta tale CONSIDERAZIONE: [...] *come esplicitamente enunciato dal Giudice amministrativo, recependo puntualmente la motivazione della Corte Costituzionale, "l'assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la valenza giuridica delle graduatorie ad esaurimento non implica ex se l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime e che non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale nell'ambito delle distinte graduatorie [...]*.

Il ricorrente, dunque, **ha chiesto e ottenuto il trasferimento** nella graduatoria provinciale di Agrigento dalla quale **è stata individuata** in base al proprio punteggio, **per scorrimento della medesima graduatoria valida nel triennio 2011-2014**, quale destinataria di proposta di stipula di **contratto a tempo indeterminato con decorrenza primo settembre 2011**.

\*\*\*

Il ricorrente, dunque, vanta un legittimo interesse a vedere riconosciuta la giusta decorrenza della propria assunzione, non soltanto a fini della maturazione degli scatti retributivi di anzianità e per il maggior punteggio che ne consegue in seno alla formazione delle graduatorie per la mobilità, ma soprattutto perché **le assunzioni disposte a decorrere dal primo settembre del 2011 hanno subito una sensibile penalizzazione in termini di disciplina giuridica ed economica rispetto a quelle precedenti**.

Ed invero, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto **in data 19 luglio 2011**, ha previsto, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del DL 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011, una **rimodulazione delle posizioni stipendiali in senso nettamente peggiorativo per i docenti assunti con decorrenza dal primo settembre del 2011**.



L'accordo raggiunto all'ARAN e sottoscritto da tutte le Organizzazioni sindacali presenti, tranne la FLC CGIL, ha, infatti, previsto una contropartita: la ricostruzione di carriera con procedura "raffreddata".

Ed invero, le fasce stipendiali vigenti fino all'accordo del 19 luglio erano le seguenti:

- **classe 0** fascia da 0 a 2 anni;
- **classe 3** fascia da 3 a 8 anni;
- **classe 9** fascia da 9 a 14 anni;
- **classe 15** fascia da 15 a 20 anni;
- **classe 21** fascia da 21 a 27 anni;
- **classe 28** fascia da 28 a 35 anni;
- **classe 35** da 35 anni in poi

Con l'accordo del 19 luglio, le posizioni stipendiali sono state rimodulate nei seguenti termini:

- **sono state previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 attuali;**
- **sono state accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0- 8**

Tuttavia, **per i docenti già assunti a tempo indeterminato alla data del primo settembre 2010**, l'accordo ha previsto la **salvezza dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative**.

In particolare, ha previsto che:

*"[...] 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni";*

*"[...] 3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni"[...]".*

**La seguente tabella esemplifica le perdite di stipendio dei neoassunti a decorrere dal 2011 per effetto della soppressione del "gradone" 3-9 anni:**



Da 3 a 9 anni	Perdita per 6 anni		
Mensile	Annuale (con 13 <sup>^</sup> )		
Collaboratore scolastico	€ 24,12	€ 313,52	€ 1.881,12
Assistente amm./tec.	€ 31,27	€ 406,49	€ 2.438,94
Dsga	€ 53,56	€ 696,27	€ 4.177,62
Doc. infanzia/primaria	€ 43,5	€ 565,53	€ 3.393,18
Doc. diplomato	€ 43,5	€ 565,53	€ 3.393,18
Doc. laureato sec. I grado	€ 48,25	€ 627,20	€ 3.763,20
Doc. laureato sec. II grado	€ 99,01	€ 1.287,14	€ 7.722,84

Ma vi è di più.

L'art. 9, comma 23, della legge 30/7/2010, n. 122, ha disposto che *“Per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”*.

Di conseguenza, tutti i dipendenti della scuola già di ruolo e con ricostruzioni di carriera o inquadramenti economici già applicati che avrebbero maturato lo scatto superiore a partire dal 1° febbraio 2011 sono penalizzati e trattati con disomogeneità rispetto a quelli che hanno già maturato il gradone entro il 31/12/2010.

\*\*\*

Il cerchio si chiude con la norma di cui al comma 21 dell'art. 9 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, per effetto della quale è stato differito temporalmente da tre a cinque anni, per gli insegnanti assunti con decorrenza primo settembre del 2011, il diritto al trasferimento, all'utilizzazione e all'assegnazione provvisoria.

Il prolungamento da tre a cinque anni del vincolo di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, invero, determina un grave *vulnus* per il ricorrente in quanto gli impedirebbe, per i prossimi cinque anni, di produrre domanda di assegnazione provvisoria e/o trasferimento per ricongiungersi ai propri familiari.

Da notare che l'Ufficio Legislativo del MIUR ha ritenuto inapplicabile ai docenti che hanno avuto la nomina retrodata al 1° settembre 2010 (ossia per quella stessa nomina già assegnata dal MIUR al ricorrente e poi illegittimamente congelata) il vincolo quinquennale relativo alla mobilità interprovinciale, che grava sui docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 (art. 9 della Legge n. 106).

\*\*\*

**10. SENTENZA DEL TAR LAZIO, N. 735/12 DEL 24.01.2012 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

**RICHIESTA DI CONFERMA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 5145/09 GIÀ CONCESSA DAL TAR LAZIO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ASSETTI CAUTELARMENTE STABILITI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.**

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena, per opera della sentenza n. 735/12 del 24/01/2012 ( doc.n.1 ), con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*.

L'effetto della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del c.p.a., consiste nella perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 5140/09 del 06.11.2009 a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della sentenza n. 737/12, ma con la **facoltà del giudice munito di giurisdizione** - ai sensi del comma settimo, ultima linea, dell'art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo - **di confermare la misura cautelare già concessa dal giudice amministrativo.**

La suddetta **ordinanza cautelare**, invero, era stata **parzialmente eseguita dall'amministrazione resistente** la quale, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009-2010 e 2010-2011, aveva provveduto all'**inserimento del ricorrente in prima posizione con punti 85 per la classe concorsuale Scuola Secondaria di Primo Grado Sostegno, AD00**, quanto meno **ai fini della rilevazione del diritto ad esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato** in relazione alle **operazioni di immissione in ruolo effettuate nel mese di agosto del 2011 utilizzando le graduatorie del 2010** e con effetti retrodatati al

Ed invero, in virtù di tale collocazione in graduatoria, il ricorrente era stato individuato, nel mese di agosto del 2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con il MIUR con effetti retrodatati al 2009, anche se il relativo posto in ruolo, successivamente, era stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso amministrativo.

È del tutto evidente che l'accantonamento, disposto in parziale esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5145/09, ha quantomeno impedito che, per il terzo anno consecutivo, il MIUR potesse individuare, quali destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato, i docenti graduati in posizione inferiore rispetto al ricorrente.

E, dunque, per effetto della paventata decadenza dei provvedimenti emanati dal TAR, verrebbe meno l'assetto cautelare ordinato dall'autorità giudiziaria, con conseguente "scongelo" dei posti in ruolo accantonati in attesa della definizione del contenzioso e immissione in ruolo di docenti con un punteggio inferiore (ossia meno titolati e con minore esperienza di servizio).

In altri termini, con la prospettata decadenza del provvedimento cautelare concesso dal TAR Lazio, per il terzo anno consecutivo, sarebbero disposte nuove assunzioni a tempo indeterminato (a favore dei suddetti docenti meno graduati), successivamente destinate a essere dichiarate nulle di diritto in applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.<sup>8</sup>

Più precisamente, se venisse meno l'assetto cautelare disposto dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 5145/09, il MIUR potrebbe individuare, quale destinataria della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato, la Prof.ssa Russo Maria, ossia il docente con punteggio immediatamente inferiore rispetto a quello del docente ultimo nominato con contratto a tempo indeterminato dalla graduatoria valida per biennio 2009/2011, utilizzabile, ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate

---

<sup>8</sup> Il comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dispone che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale".

nel mese di agosto del 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010<sup>9</sup>.

Se, dunque, il Tribunale munito di giurisdizione in *subiecta materia* non confermasse, nelle more della definizione nel merito della presente controversia, l'assetto cautelare stabilito dal giudice amministrativo, si determinerebbe, a danno del ricorrente, **l'ennesima violazione di diritti già inequivocabilmente acclarati dalla sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio – Sezione III Bis nonché dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011**<sup>10</sup>.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ribadisce come sussistano pienamente tutti i presupposti per confermare i provvedimenti cautelari già concessi dal TAR Lazio.

Per quanto sopra ampiamente esposto, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede che

### **VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

*Reiectis adversis*

#### **PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

- del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;
- delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di Verona relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui il ricorrente è stato originariamente collocato in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;

#### **IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA**

#### **CONFERMARE IL CONTENUTO DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LAZIO N. 5145/09 DEL 06.11.2009**

---

<sup>9</sup> Si tratta del **docente controinteressato rispetto alle assunzioni "accantonate" dal MIUR in attesa della definizione del contenzioso**. Se, infatti, non vi fosse stato o venisse meno l'inserimento "a pettine" del ricorrente ordinato dal TAR, in relazione alla graduatoria valida per biennio 2009/2011, il suddetto docente sarebbe stato o potrebbe esser individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011.

<sup>10</sup> Non appare superfluo rammentare, in conformità agli incisivi rilievi della Corte Costituzionale in tema di provvedimenti giudiziari rimasti privi di adempimento da parte dell'amministrazione, come «deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell'imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre il rispetto della statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. **Una decisione di giustizia che non possa essere portata a effettiva esecuzione altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in**

## E, PER L'EFFETTO,

- intimare all'amministrazione resistente di **mantenere l'inserimento del ricorrente "a pettine"**, ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell'AT di Cuneo valida nel biennio 2009/2011, **con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011**, ossia, così come ordinato dal commissario *ad acta*, "[...] *con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per lo stesso biennio 2009 2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e quindi ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato [...]*".

## NEL MERITO

### ORDINARE E CONDANNARE

### LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA

- a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore del ricorrente, della **decorrenza giuridica ed economica dell'assunzione a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009** o, in subordine, **dalla data della individuazione del ricorrente da parte del MIUR quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso**, con conseguente applicazione della disciplina giuridica ed economica vigente per le assunzioni effettuate nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;
- **a emanare tutte le determinazioni conseguenziali al predetto riconoscimento.**

\*\*\*\*\*

**IN SUBORDINE**, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell'ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

## SI CHIEDE

- **l'applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98** coordinato con la Legge

---

giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto (Sentenza n. 435/1995, pubblicata in Cons. Stato. 1995. II. 1497).

di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che “**i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale**”.

## **E DI CONSEGUENZA**

### **SI CHIEDE DI**

- **estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami** nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
- **ordinare al MIUR di inserire “a pettine” tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive** previste dall'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.04.2009;
- **ordinare, in via istruttoria, all'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009<sup>11</sup>;**
- **quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Roma, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,**

---

<sup>11</sup> Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti, ma “con riserva” e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.



Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, così come rettificate per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda, ai fini della corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie, con conseguente annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale.

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per **responsabilità aggravata**, ai sensi dell' art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il **reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziali**, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011<sup>12</sup>, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.
- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei contro interessati convenuti.

## **IN VIA ISTRUTTORIA**

### **QUALE MEZZO AL FINE**

#### **AMMETTERE**

**A. INTERROGATORIO FORMALE** del Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Verona sui seguenti capitoli:

- Vero è che laprof.Dato Paola,in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato disposte nel mese di agosto del 2011 per scorrimento delle graduatorie del 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010,ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, si è collocato in posizione utile per essere individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato da parte dell'AT di Cuneo;
- Vero è che, nel mese di agosto del 2011, il relativo posto in ruolo è stato accantonato in attesa della definizione del contenzioso relativo all'inserimento a pettine del ricorrente;

**C. ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Verona l'esibizione dei verbali delle

---

<sup>12</sup> A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino data **19.06.2009**, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.



operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte nell' anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, nell'anno 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

**D. ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Verona di esibire i verbali relativi all'accantonamento dei posti in ruolo in relazione ai docenti inseriti a pettine nelle GAE del 2010 per ordine del commissario *ad acta* nominato dal Tar Lazio;

**E. ORDINARE** al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009 con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato;

F. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;

G. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitoli;

H. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;

I. Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i documenti elencati nel fascicolo di parte

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

*Salvis iuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e sconta un contributo unificato pari ad € 225,00

Agrigento, li 20.02.2012

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Avv. Francesca Picone